Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 11 - 2020

Verona, 30 novembre 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Rinnovo iscrizioni categoria 2bis, videoguida……..……....3
AMBIENTE – Comune di Verona, presentazione telematica pratiche ambiental……..3

NEWS SICUREZZA

DPI/COVID - INAIL, Validazione in deroga DPI, elenco dispositivi autorizzati……4
EMERGENZA COVID 19 – DPCM 3 novembre 2020, ulteriori misure……..4
EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ord. 13 novembre 2020……6
EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ordinanza 20 novembre 2020……7
EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ordinanza 24 novembre 2020……7
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020……..7
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 156/2020, ulteriori misure……...9
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 158/2020, ulteriori misure……11
EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 159/2020, ulteriori misure……12
EMERGENZA COVID 19 – INAIL, Valutazione temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo coronavirus sars-cov2……..……..……..……..……..13
EMERGENZA COVID 19 – Numero verde Comune di Verona..……..……..……..……13
MEDICO COMPETENTE/ COVID 19 – INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale….……14
SICUREZZA LAVORO/RLS – Nota INAIL del 23 novembre 2020, Nomina RLS……...15
SICUREZZA LAVORO - Testo Unico sicurezza lavoro, edizione novembre 2020..……16

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 148/ 2020……..……..16

NEWS AREA TECNICA

ADR- Trasporto merci pericolose su strada, Accordi Internazionali di deroga……...17
FGAS - Banca dati gas fluorurati, diritti di segreteria entro il 30 novembre 2020……18
REACH/CLP - Regolamento 2020/1676, modifiche CLP pitture personalizzate……18
SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Database SCIP, date apertura, FAQ e infografiche……19

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Nuovo documento valutazione del rischio amianto……20

Sono inoltre disponibili sul nostro sito www.apiverona.it gli atti dei seguenti convegni:
CONVEGNO WEBINAR 23.11.2020 "NOVITA' IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, COME CAMBIANO E CAMBIERANNO GLI OBBLIGHI E GLI ADEMPIMENTI PER LE AZIENDE"

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Rinnovo iscrizioni categoria 2bis, disponibile la videoguida

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-rinnovo-iscrizioni-categoria-2bis-disponibile-la-videoguida/

Fonte www.albonazionalegestoriambientali.it

Si ricorda a tutte le imprese iscritte in cat. 2bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell'iscrizione è decennale.

Il **25 dicembre 2020** scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010) per un totale di circa 25.000 imprese coinvolte.

Si invitano le imprese a verificare la validità della propria iscrizione e si ricorda che, per continuare a operare, occorre presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione tramite il portale telematico accessibile dal menu "Pratiche Telematiche" della vostra area riservata su questo sito web.

La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell'Albo (D.M. 120/2014).
Prima dell'invio della domanda di rinnovo, si invita l'impresa a verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.

Videoguida rinnovo iscrizione categoria 2bis

AMBIENTE – Comune di Verona, presentazione telematica pratiche ambientali

https://www.apiverona.it/ambiente-comune-di-verona-presentazione-telematica-pratiche-ambientali/

Fonte Comune di Verona

Si ricorda che la presentazione di pratiche ambientali avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale impresainungiorno.gov.it. L'istanza si genera all'interno del portale e si sviluppa attraverso una compilazione guidata.

Accedi alla piattaforma impresainungiorno.gov.it

All'interno della piattaforma è disponibile un manuale utente con le informazioni sull'utilizzo della piattaforma stessa e un supporto per trovare istruzioni, FAQ, tutorial e i contatti per l'assistenza, anche telefonica, a cura di InfoCamere.

Per informazioni specifiche per il comune di Verona è possibile scaricare la **Guida alla presentazione di pratiche tramite Impresainungiorno per il Comune di Verona.**

Per una **corretta presentazione** si consiglia prima di consultare i seguenti editoriali:

Rumore
Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
Istanza di nulla osta sulla documentazione di impatto o clima acustico
Segnalazione certificata di deroga ai limiti acustici per cantieri edili

Scarichi
Autorizzazione agli scarichi domestici e assimilabili ai domestici in corpo recettore diverso dalla fognatura
Rinnovo autorizzazione agli scarichi domestici (AE≥50) e assimilabili a domestici in corpo recettore diverso dalla fognatura

NEWS SICUREZZA

DPI/COVID - INAIL; Procedura di validazione in deroga DPI: pubblicato l'elenco dispositivi autorizzati ai produttori
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-dpi-inail-procedura-di-validazione-in-deroga-dpi-pubblicato-lelenco-dispositivi-autorizzati-ai-produttori/

Fonte www.inail.it

Pubblicato l'11 novembre 2020 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale autorizzati ai produttori con la procedura di validazione in deroga.

È disponibile nella pagina dedicata alla "Validazione in deroga DPI Covid-19" l'elenco aggiornato dei dispositivi autorizzati ai produttori ai sensi dell'art. 66 bis della legge 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. L'elenco è soggetto a costante aggiornamento per rendere noti i dispositivi autorizzati, corredati delle relative immagini.

È possibile consultare il documento in "Elenco dei dispositivi autorizzati - produttori", presente nella pagina dedicata.
Validazione in deroga DPI Covid-19

L'Inail, in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile che collabora alle misure di contenimento del rischio Covid-19, è autorizzato a validare i dispositivi di protezione individuale, in via straordinaria e in deroga alle procedure ordinarie

EMERGENZA COVID 19 – DPCM 3 novembre 2020, ulteriori misure per il contenimento del contagio
https://www.apiverona.it/wp-content/uploads/2020/11/198am20.pdf

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020 n. 275 il DPCM 3 novembre 2020 recante ulteriori misure per il contenimento del contagio. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il nuovo DPCM differenzia le misure di contenimento in funzione dei livelli di rischio, su base regionale; l'individuazione delle Regioni appartenenti alle classi di rischio più elevate per le quali il DPCM detta misure di contenimento più rigorose (scenario di tipo 3/Regioni arancioni e scenario di tipo 4/Regioni rosse) è rimessa a ordinanze del Ministro della salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate.

Nelle Regioni non indicate in dette ordinanze ministeriali (cosiddette Regioni gialle) si applicheranno le misure di contenimento generali (l'istituzione di Regioni arancioni e rosse avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà i livelli di rischio nelle varie Regioni, aggiornando eventualmente il relativo elenco. All'interno delle Regioni arancioni e rosse potranno essere individuati dei territori esenti dall'applicazione delle relative misure più restrittive, sempre in funzione dell'andamento del rischio epidemiologico).

Tali ordinanze non risultano per ora adottate; tuttavia sul sito del governo sono state pubblicate le tre aree di criticità del Paese individuate come seguono:
Area gialla: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
Area arancione: Puglia, Sicilia.
Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda le principali misure restrittive previste dal nuovo DPCM sempre sul sito del Governo è stata pubblicata **una infografica che riportiamo i n calce** e che riassume sinteticamente le principali misure valide per le tre aree gialla, arancione e rossa come sopra individuate.

In particolare **le misure minime valide su tutto il territorio nazionale, area gialla**, sono:

- vietato circolare dalle 22.00 alle 5.00; sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovati motivi di lavoro, necessità e salute; per tutto l'arco della giornata è fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati;
- sono sospese mostre e servizi museali
- è adottata la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, salvo attività laboratori in presenza mentre continua l'attività in presenza per le scuole elementari e medie ma con uso obbligatorio delle mascherine
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi i centri commerciali ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole al loro interno
- viene fissato un coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 3, area arancione, sono:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, salvo che per comprovati motivi di lavoro, necessità e salute
- vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze
- sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto

Le ulteriori misure per le Regioni o parte di esse con scenario di elevata gravità tipo 4, area rossa, sono:

- vietato ogni spostamento in entrata, in uscita e all'interno del territorio, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute
- sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità; sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, mentre resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
- sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all'aperto
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale
- continua l'attività scolastica in presenza solo per la scuola dell'infanzia, elementare e prima media

Si evidenzia che le restrizioni suddette e l'istituzione *e l'istituzione delle aree arancione e rossa non* incidono sullo svolgimento delle attività produttive; infatti l'art. 4 del DPCM 3 novembre 2020 ribadisce che le stesse proseguono e devono applicare i protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica), con la raccomandazione in merito all'utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile.

Fra le ulteriori misure introdotte dal DPCM si segnala **la previsione che consente di svolgere corsi di formazione pubblici e privati solo con modalità a distanza**. Sono, tuttavia, consentiti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ordinanza 13 novembre 2020

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-misure-adottate-dal-governo-aree-e-scenari-di-rischio-ordinanza-13-novembre-2020/

Il Dpcm 3 novembre 2020 individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive.

In base alle **Ordinanze del Ministro della Salute del 4 novembre, 10 novembre** e del **13 novembre** sono ricomprese:

- nell'Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
- nell'Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria.
- nell'Area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d'Aosta.

La sezione faq, inclusa la mappa esemplificativa, tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ordinanza 20 novembre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ministero-salute-ordinanza-20-novembre-2020/

Firmata dal Ministro della Salute l'ordinanza del 20 novembre 2020 che conferma fino al 3 dicembre p.v. le misure restrittive per Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta.
Link alle regioni nelle aree rossa, arancione, gialla e le FAQ.

EMERGENZA COVID 19 - Aree e scenari di rischio, ordinanza 24 novembre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ministero-salute-ordinanza-24-novembre-2020/

Firmata dal Ministro della Salute **l'ordinanza 24 novembre 2020** che conferma fino al 3 dicembre p.v. le misure restrittive per per la Provincia autonoma di Bolzano e per le Regioni Basilicata, Liguria e Umbria. Valida fino al 3 dicembre 2020.
Link alle regioni nella classificazione gialla, arancione, rossa al 24 novembre 2020.

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto n. 151 del 12 novembre 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-151-del-12-novembre-2020/

E' stata pubblicata sulla BUR n. 168 del 12 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 151 del 12 novembre 2020 contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

a) Misure di carattere generale
a.1. È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; **nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti** o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l'uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;

a.2. **È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto,** presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso **al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in tali aree**;

a.3. **L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare,** salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

a.4. È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell'allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

a.5. **È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.**

a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, **sono sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.**

a.7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente.

b) Misure relative ai giorni prefestivi e festivi

b.1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

c) Ulteriori misure

c.1 In attuazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea soddisfacendo l'effettiva domanda di trasporto, garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.

c.2 Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio regionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., **gli sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti da altre Regioni accedono all'impianto sportivo purché muniti di certificazione dell'avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anteriore a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica**.

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 156 del 24 novembre, ulteriori misure
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-156-del-24-novembre-ulteriori-misure/

Pubblicata sul Bur n. 178 del 24 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 156 del 24 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020; si segnalano in particolare le seguenti misure:

1. Misure di carattere generale e relative agli esercizi di commercio al dettaglio
È obbligatorio l'uso corretto della mascherina al di fuori dell'abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; **l'abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive;** in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell'esercizio in caso di plurime contestuali violazioni

È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all'aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, **al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate,** tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree;

L'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso.

Dalle ore 15 fino alla chiusura dell'esercizio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all'apposita scheda dell'allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che **presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi;** la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020; esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati; esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.
Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

Al fine di consentire il controllo sull'applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:
è obbligato ad apporre all'ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all'ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata. In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio da parte dell'organo accertatore

Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.
Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

2.Misure riguardanti i medici di medicina generale
I medici di medicina generale operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni, ad essi relative, del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza.
Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.

Nell'allegato 1 suddetto in particolare è previsto per i Medici di Medicina Generale quanto segue:

Gestione dell'esito del tampone rapido
In caso di esito positivo:il Medico di Medicina Generale che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito al paziente ed informa l'interessato del percorso seguente. Il Medico registra conseguentemente l'esito positivo nel sistema informativo, valuta le condizioni cliniche, e dispone la misura contumaciale (quarantena o isolamento domiciliare fiduciario) in attesa dell'esito del tampone di conferma, quando previsto. Il Medico prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto
In caso di esito negativo:è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:
-dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
-dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

La disposizione della misura della quarantena così prevista (*primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all'allegato 1)* per il caso di esito positivo del tampone rapido sostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti, tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.

3. Misure relative ai pediatri di libera scelta

I Pediatri di Libera Scelta applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui al protocollo approvato il 19.11.2020, riprodotto nell'allegato 2) della presente ordinanza;
Le Aziende Ulss applicano obbligatoriamente, per quanto di competenza, il suddetto protocollo.
Nell'allegato 2 suddetto in particolare è previsto per i I Pediatri di Libera Scelta quanto segue:

Gestione dell'esito del tampone rapido

Il PLS che esegue il tampone provvede alla registrazione della prestazione eseguita e del risultato ottenuto sul sistema informativo messo a disposizione dalla Regione anche grazie alla cooperazione applicativa del gestionale del pediatra.
In caso di esito positivo: il Pediatra di Libera Scelta che ha eseguito il tampone rapido, comunica l'esito al genitore/rappresentante legale ed informa l'interessato del percorso conseguente, registra l'esito positivo, valuta le condizioni cliniche e dispone la misura contumaciale (isolamento domiciliare fiduciario) contestualmente attraverso il sistema informativo in attesa dell'esito del tampone di conferma, se previsto. Il PLS prende in carico il paziente e fornisce le opportune indicazioni igienico-sanitarie e comportamentali da seguire nel periodo in oggetto, avviando le attività di sanità pubblica previste al punto 2. Invita a rivolgersi al proprio PLS se il tampone è stato eseguito da altro PLS.
In caso di esito negativo: è registrato nel sistema informativo dedicato ed è rilasciata attestazione al paziente.

2. Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica

I Pediatri di Libera Scelta, per i propri assistiti testati nel proprio studio o da altri PLS nelle sedi dedicate secondo il presente accordo:
- dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;
- per i contatti stretti familiari di caso confermato di Covid-19 da loro individuati annota sul sistema informativo le generalità ed i recapiti;

La disposizione della quarantena da parte del pediatra di libera scelta adottata in conformità al protocollo vale agli effetti dell'art. 1, commi 6 e 7, d.l. 33/20 con ogni conseguenza sul piano sanzionatorio e con sostituzione di provvedimenti dei servizi di igiene e salute pubblica del Servizio Sanitario Regionale e ad ogni altro effetto giuridicamente rilevante.

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 158 del 25 novembre, ulteriori misure
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-158-del-25-novembre-ulteriori-misure/

Pubblicata sul Bur n. 179 del 25 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 158 del 25 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.

L'Ordinanza contiene una modifica parziale dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020; in particolare in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

- esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
- esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

Sono confermate, per il resto, tutte le disposizioni dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020.

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 159 del 27 novembre, ulteriori misure
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-159-del-27-novembre-ulteriori-misure/

Pubblicata sul Bur n. 183 del 27 novembre 2020 l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 159 del 27 novembre 2020 contenente ulteriori misure di contenimento dell'emergenza COVID-19, a modifica parziale dell'ordinanza n. 156 del 24.11.2020, in particolare **per quanto riguarda gli esercizi commerciali al dettaglio** come segue:

Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali come previsto dalla lett. ff) dell'art. 1, comma 9, del dpcm 3.11.2020, per la quale "*nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole*".

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione che per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

E' riconfermata la disposizione dell'ordinanza n. 158 del 25.11.2020, per la quale sono stabiliti i seguenti limiti di compresenza di clienti negli esercizi commerciali al dettaglio regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali:

- esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
- esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.
-
- Ai fini del controllo sull'applicazione dei suddetti limiti, il gestore del singolo esercizio commerciale, anche interno a centri o parchi commerciali:
- è obbligato ad apporre all'ingresso dell'esercizio appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri suddetti
- garantisce costantemente, tramite strumento elettronico "contapersone" o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata;
- adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo delle mascherine.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell'immediata chiusura dell'esercizio.

La presente ordinanza ha effetto dal giorno 28 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

EMERGENZA COVID 19 – INAIL, Valutazione temperatura corporea con termometri IR durante la pandemia da nuovo coronavirus sars-cov2
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-inail-valutazione-temperatura-corporea-con-termometri-ir-durante-la-pandemia-da-nuovo-coronavirus-sars-cov2/

Fonte www.inail.it

Reso disponibile da Inail sul proprio sito un documento con il quale sono fornite indicazioni sulle corrette procedure di utilizzo dei termometri infrarossi senza contatto, utilizzati per il controllo della temperatura corporea nella fase di accesso a luoghi pubblici e privati.

La gestione dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha reso indispensabile l'adozione di misure di carattere sia generale sia specifico per fronteggiare la diffusione epidemica.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio, con uno specifico Protocollo dedicato agli ambienti di lavoro, è stata prevista tra le misure di prevenzione la possibilità di controllare la temperatura corporea per il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro. Misura che punta a garantire anche la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Il documento fornisce indicazioni operative per la misurazione della temperatura corporea, il corretto metodo di utilizzo dello strumento e le possibili fonti di errore. Il documento richiama l'applicazione nei luoghi di lavoro del protocollo del 24 aprile 2020, in particolare ove prevede che il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

La misurazione della temperatura è uno dei primari strumenti di prevenzione da attuare contro la diffusione dell'infezione e resta fondamentale la responsabilità di ogni persona nel provvedere al controllo della propria temperatura e all'identificazione di ogni eventuale sintomatologia da Covid.

La scheda indica gli strumenti da scegliere, i termometri infrarossi e come utilizzarli, superficie e ambiente di misurazione, la doppia misurazione: "è fortemente sconsigliato l'uso di strumenti non specificamente approntati per l'uso umano, dovendo preferirsi, invece, termometri IR con certificazione CE, in accordo al regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) o Direttiva 93/42/CEE (MDD), aventi grado di precisione medicale II a/b (annex V)".

La scheda contiene una slide finale che riassume il processo di misurazione: il chek point, la rilevazione con IR, la gestione delle persone con temperatura superiore ai 37,5 gradi.

Link al documento
Valutazione della temperatura corporea con termometri ir durante la pandemia da nuovo coronavirus sars-cov2

EMERGENZA COVID 19 – Numero verde Comune di Verona
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-numero-verde-comune-di-verona/

Torna operativo il numero verde del Comune di Verona per rispondere ai cittadini e chiarire i dubbi sull'emergenza Coronavirus:
numero **800 644 494**
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18

In particolare, **per supportare l'Ulss9 Scaligera** nelle attività d'informazione, tramite il numero verde **è ora possibile acquisire anche indicazioni pratiche rispetto a tamponi, isolamento o tempistiche per il rientro a scuola e lavoro.**

Basta quindi chiamare l'**800 644 494** per ricevere, da un call center adeguatamente formato, tutte le informazioni. Come già avvenuto durante il periodo di lockdown di marzo-maggio, infatti, **l'assistenza telefonica** del Comune **è a disposizione per chiarire i dubbi e per avere informazioni** su eventuali variazioni e modifiche dei servizi erogati sul territorio, apertura al pubblico degli uffici comunali e per dare ogni altra notizia utile in riferimento alle misure attivate per contenere il contagio da Covid-19.

Nel caso in cui gli operatori non fossero in grado di dare una risposta immediata ai quesiti, verranno raccolte le informazioni precise e gli utenti saranno richiamati.

MEDICO COMPETENTE/ COVID 19 – INAIL, Sorveglianza sanitaria eccezionale

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-inail-covid-19-sorveglianza-sanitaria-eccezionale/

Fonte www.inail.it

L'Inail comunica che, a decorrere dal 5 novembre 2020, è di nuovo disponibile, per i datori di lavoro interessati, il servizio telematico per l'inoltro delle **richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria eccezionale**, in vigore sino al 31 dicembre 2020.

I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail tramite l'apposito servizio online.

Questo il Comunicato dell'Istituto:
Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico".

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l'apposito servizio online "Sorveglianza sanitaria eccezionale", reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.

Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- Inail, con l'invio dell'apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All'esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all'invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all'Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Accedi al servizio online
Registrazione
Inail Risponde
Sorveglianza sanitaria eccezionale

Moduli e modelli specifici di sezione.
Guide e manuali operativi

Guide manuali all'utilizzo di specifici servizi online.
Faq
Decreto interministeriale del 23 luglio 2020

Allegati
Tabelle – stralcio del manuale utente – datore di lavoro

SICUREZZA LAVORO/RLS – Nota INAIL del 23 novembre 2020 Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavororls-nota-inail-del-23-novembre-2020-nomina-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza/

L'INAIL in considerazione delle numerose segnalazioni pervenute alle Sedi territoriali e alla scrivente Direzione relative all'argomento in oggetto, ha ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti.

Come noto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del d. lgs n.81 del 2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via telematica all' Inail, e per il suo tramite, al Sinp di cui all'art. 8 del medesimo d.lgs., in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

Al fine di consentire ai datori di lavoro l'adempimento telematico del predetto obbligo, l'Istituto ha realizzato il servizio "Dichiarazione Rls", disponibile sul portale www.inail.it nella sezione Servizi Online secondo le modalità descritte nelle Circolari riguardanti l'argomento in oggetto e nel relativo manuale operativo scaricabile dal portale istituzionale nella sezione Supporto – Guide e manuali operativi – Prevenzione.

Il servizio - già disponibile per le Aziende assicurate Inail e per le Amministrazioni statali in gestione conto stato - consente l'inserimento del nominativo del RLS nelle ipotesi di nuova elezione o designazione mentre successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Risulta invece preclusa la possibilità di cancellare ovvero eliminare i nominativi inseriti.

SICUREZZA LAVORO - Testo Unico sicurezza lavoro novembre 2020
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-testo-unico-sicurezza-lavoro-novembre-2020/

Pubblicata dall'Ispettorato nazionale del lavoro la versione novembre 2020 del Testo unico salute e sicurezza sul lavoro.

Riporta:

- **interpelli n. 1 del 23/01/2020 e n. 2 del 20/02/2020;**
- **lettera circolare prot. 11056 del 31/03/2020 del Ministero della Salute:**
- **lettera circolare del 29/04/2020 prot. 14915 del Ministero della Salute;**
- **Modificato l'allegato XXXVIII;**
- **Modifica art. 242, comma 6, e allegati XLII e XLIII, ai sensi del D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44;**
- **Modificato art. 180, comma 3, ai sensi del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101;**
- **Decreto 7 agosto 2020 – Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;**
- **circolare n. 13 del 04/09/2020;**
- **Decreto Direttoriale n. 6 del 14 febbraio 2020 Ventitreesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche;**
- **Modifica allegato XLVI ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;**
- **la lettera circolare dell'INL del 23/10/2020 prot. 3395.**

NEWS SALUTE SUL LAVORO

EMERGENZA COVID 19 – Ordinanza Regione Veneto n. 148/ 2020
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-148-2020/

Pubblicata sul BUR N. 163 del 31/10/2020 l'Ordinanza del Presidente Regione Veneto n.148 del 31ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni per il contenimento dell'emergenza COVID-19.
Il provvedimento contiene misure relative all'attività dei medici di medicina generale; in particolare i medici di medicina generale e le Aziende Ulss operanti in Regione del Veneto applicano obbligatoriamente le disposizioni del protocollo approvato dal Comitato regionale della medicina generale in data 30.10.2020 e riprodotto nell'allegato 1 della presente ordinanza.

La disposizione della misura della quarantena prevista dai primi due interlinea del punto 2) del protocollo di cui all'allegato 1) – di seguito riportati - per il caso di esito positivo del tampone rapido **s**ostituisce la disposizione del SISP-Servizio di igiene e sanità pubblica e vale agli effetti,tra l'altro, sanzionatori, della previsione di cui all'art. 1, comma 6 e 7 del decreto legge 33 del 2020, nonché agli effetti del regime lavorativo.
PUNTO 2 DEL PROTOCOLLO ALLEGATO 1
Misure di rafforzamento a supporto alle azioni di sanità pubblica
I Medici di Medicina Generale, inclusi i Medici di Continuità Assistenziale:-dispongono, per i soggetti con esito positivo del test per Covid-19, quando necessario, il periodo di inizio e fine isolamento con relativo provvedimento contumaciale;-dispongono, per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di inizio e fine quarantena con relativo provvedimento contumaciale;

La presente ordinanza ha effetto fino al 24 novembre 2020.

NEWS AREA TECNICA

ADR- Trasporto merci pericolose su strada, Accordi Internazionali di deroga
https://www.apiverona.it/adr-trasporto-merci-pericolose-su-strada-accordi-internazionali-di-deroga/

Fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sottoscritto alcuni Accordi Multilaterali ADR promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi. Alcuni di essi sono volti a fronteggiare le problematiche connesse con pandemia da COVID-19 nel settore dei trasporti.

M329 L'Accordo M329 è la prosecuzione dell'Accordo M287, già sottoscritto dall'Italia nel 2016 e scaduto il 1 agosto 2020; riguarda alcune semplificazioni per il trasporto di rifiuti, in particolare per la classificazione, l'imballaggio, la marcatura e le informazioni sul documento di trasporto.

M330 E' un'estensione dell'Accordo M324 già sottoscritto nel mese di Aprile scorso; riguarda i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR. Viene prorogata fino al 28 febbraio 2021 la validità dei certificati di formazione professionale dei conducenti in scadenza tra il 1° marzo e il 1° febbraio 2021; gli autisti con il certificato scaduto potranno ugualmente circolare in tutti gli stati contraenti l'ADR che hanno siglato questo Accordo.

Gli Accordi Multilaterali valgono per i trasporti nazionali all'interno dei territori dei Paesi firmatari di ogni singolo Accordo, e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Tutte le altre disposizioni dell'ADR devono comunque essere applicate.

Ulteriori informazioni e testi degli Accordi sul sito web dell'ONU:
http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html

FGAS - Banca dati gas fluorurati, diritti di segreteria entro il 30 novembre 2020 obbligo per le imprese o le persone iscritte (Art. 16, comma 11, del DPR n. 146/2018)
https://www.apiverona.it/fgas-banca-dati-gas-fluorurati-diritti-di-segreteria-entro-il-30-novembre-2020-obbligo-per-le-imprese-o-le-persone-iscritte-art-16-comma-11-del-dpr-n-1462018/

Si ricorda che il 30 novembre 2020 devono versare i diritti annuali di segreteria, alle Camere di commercio competenti per territorio e secondo le modalità previste, le imprese e le persone certificate iscritte nella banca dati gas fluorurati per l'effettuazione degli interventi d'installazione, di primo controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione e di smantellamento nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, nelle apparecchiature di condizionamento d'aria, nelle apparecchiature di protezione antincendio, nelle pompe di calore, nelle celle frigorifero degli autocarri e dei rimorchi frigorifero, nei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra e nelle apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati a effetto serra,

Il pagamento è previsto in:

- **21,00 euro** per l'impresa soggetta a certificazione, a prescindere dal numero di persone certificate che impiega;
- **13,00 euro** per ogni persona certificata impiegata dall'impresa non soggetta a certificazione.

Deve essere versato per via telematica, entro il 30 novembre 2020, tramite carta di credito, da chiunque è stato abilitato ad effettuare la comunicazione degli interventi. Si deve:

- accedere all'area riservata utilizzando il link https://interventi.fgas.it (accessibile anche dalla Banca Dati FGAS) utilizzando le credenziali in possesso oppure SPID o CNS;
- selezionare l'impresa per conto della quale intende effettuare il pagamento;
- cliccare sul profilo dell'impresa selezionata, utilizzando il bottone in alto a destra posta accanto alla ragione sociale;
- cliccare sul bottone "Area Pagamenti" posto in basso alla pagina;
- nella sezione "Pagamenti in attesa" cliccare sul bottone "Paga" per procedere al pagamento;
- indicare i dati anagrafici del soggetto a cui intestare la ricevuta di pagamento (premendo aggiungi anagrafica è possibile specificare un altro soggetto);
- indicare l'indirizzo di posta elettronica a cui verrà recapitata la ricevuta di pagamento;
- indicare gli estremi della carta di credito.

Se l'esito della transazione è positivo, l'utente riceverà la notifica via posta elettronica e nell'area pagamenti il diritto di segreteria sarà in stato: "Pagato". Per il mancato versamento dei diritti di segreteria previsti non è prevista alcuna sanzione amministrativa.

REACH/CLP - Regolamento delegato 2020/1676, modifiche all'articolo 25 del CLP pitture personalizzate (bespoke paints)
https://www.apiverona.it/reachclp-regolamento-delegato-20201676-modifiche-allarticolo-25-del-clp-pitture-personalizzate-bespoke-paints/

Pubblicato il regolamento delegato 2020/1676 che modifica l'articolo 25 del regolamento CLP. A tale articolo è aggiunto uno specifico comma che disciplina l'etichettatura delle pitture personalizzate, definite come *pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori*.

Il nuovo allegato VIII prevede infatti alcune facilitazioni per la trasmissione delle informazioni sulle miscele pericolose nel caso delle pitture miscelate presso il punto vendita, sollevando da alcuni oneri i responsabili della formulazione, che in linea teorica dovrebbero trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche.

Le modifiche all'articolo 25 prevedono che, nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all'allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata presenti in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell'articolo 45 siano inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata e devono essere elencati in ordine decrescente di concentrazione nella pittura personalizzata.

Inoltre, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata accanto all'UFI corrispondente.

SOSTANZE PERICOLOSE/REACH - Database SCIP, date apertura, info FAQ e infografiche
https://www.apiverona.it/sostanze-pericolosereach-database-scip-date-apertura-info-faq-e-infografiche/

Fonte ECHA

Il database SCIP è formalmente aperto per la presentazione delle notifiche a partire dal 28 ottobre 2020. L'obbligo di presentare i dati SCIP entrerà in vigore dal 5 gennaio 2021, come delineato nella Direttiva Quadro sui rifiuti.

Pertanto le aziende europee che si identificano come fornitori di articoli possono presentare le proprie notifiche (ai sensi della Direttiva UE 2018/851) per gli articoli che contengono sostanze di Candidate List > 0,1%.

Si ricorda che la Direttiva UE 2018/851 ha modificato l'art. 33, par. 1 del Regolamento REACH stabilendo che tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze di Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% devono non solo informare il destinatario dell'articolo sulla presenza delle sostanze di Candidate List contenute e sulle misure di uso sicuro da adottare, ma devono anche notificare ad ECHA tali informazioni (e non solo) all'interno del Database SCIP.

L'obbligo di notifica presso il Database SCIP decorre a partire dal 5 gennaio 2021: a partire da tale data ogni articolo immesso sul mercato da un fornitore business-to-business dovrà essere correttamente notificato prima di essere fornito al destinatario.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina ECHA dedicata allo SCIP, o consultare le Q&A.

ECHA ha inoltre messo a disposizione il Manuale sui requisiti per la notifica SCIP e delle infografiche per spiegare i principali obblighi e definizioni.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Nuovo documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-nuovo-documento-di-indirizzo-per-la-valutazione-del-rischio-amianto/

Fonte SNPA

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha recentemente pubblicato il Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, che aggiorna il precedente "Manuale operativo per la valutazione del rischio amianto nelle Agenzie Ambientali".

Il "Documento di indirizzo per la valutazione del rischio amianto nel SNPA" è una guida pratica, funzionale alla definizione di un approccio comune a tutte le Agenzie Ambientali per la valutazione e gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro, finalizzato alla tutele della sicurezza dei lavoratori e al controllo del corretto adempimento della normativa in materia.

Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) - operativo dal 14 gennaio 2017 - costituisce un sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Sono diversi i compiti che la legge attribuisce al nuovo soggetto: attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca, supporto tecnico-scientifico, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali, etc.

SOMMARIO
1. INTRODUZIONE
2. IL SISTEMA AGENZIALE ED IL RISCHIO AMIANTO
3. AMIANTO E NORMATIVA
3.1. Generalità sull'amianto
3.2. La normativa di riferimento
4. ATTIVITÀ DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO SUL TERRITORIO
4.1. Misure comuni a tutte le attività di sopralluogo e campionamento
4.2. Attività di valutazione dello stato di conservazione di coperture in cemento amianto
4.2.1. Precauzioni per il campionamento
4.2.2. Rischi individuati
4.2.3. Dispositivi di protezione individuali
4.3. Attività in cantieri di bonifica di MCA friabili (cantieri confinati)
4.3.1. Accesso al cantiere di bonifica
4.3.2. Procedure di accesso (secondo D.M. 6 settembre 1994)
4.3.3. Precauzioni per il campionamento
4.3.4. Rischi individuati
4.3.5. Dispositivi di protezione individuali
4.4. Attività in cave di ofioliti e/o ex miniere di amianto
4.4.1. Accesso a cave e/o ex miniere di amianto
4.4.2. Precauzioni per il campionamento
4.4.3. Rischi individuati

4.4.4. Dispositivi di protezione individuali
4.5. Attività del settore impiantistico in presenza di amianto
4.5.1. Accesso a ditte/cantieri per verifiche impiantistiche
4.5.2. Rischi individuati
4.5.3. Dispositivi di protezione individuali
4.6. Sopralluogo e campionamento di materiale sospetto nelle attività del settore territoriale (materiali
solidi, aerodispersi, acque)
4.6.1. Precauzioni per il campionamento
4.6.2. Rischi individuati
4.7. Trasferimento e trasporto campioni
4.7.1. Programmazione dell'attività
4.7.2. Rischi individuati
4.7.3. Misure generali di prevenzione e protezione
4.8. Le Emergenze Ambientali
4.8.1. Dispositivi di protezione individuale
5. ATTIVITÀ DI LABORATORIO
5.1. Requisiti dei laboratori
5.1.1. Procedure operative
5.2. Accettazione campioni
5.3. Preparativa ed analisi dei campioni
5.3.1. Dispositivi di protezione individuale
5.4. Attività di pulizia e gestione dei rifiuti
5.5. Controllo dell'esposizione .
6. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMIANTO – CRITERI
6.1. Criteri per la valutazione del rischio – Attività territoriali
6.1.1. Probabilità (P)
6.1.2. Gravità del Danno (parametro D)
6.1.3. Determinazione della classe di rischio (parametro R)
6.2. Criteri per la valutazione del rischio – Laboratorio
7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
7.1. Modalità di utilizzo DPI amianto nelle attività territoriali
8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
8.1. Corso di formazione/aggiornamento rischi connessi all' esposizione all'amianto
8.1.1. Argomento – Valutazione del Rischio
8.1.2. Argomento – Misure di Prevenzione e Protezione
8.1.3. Argomento – DPI
8.2. Il Responsabile amianto - Valutazione del rischio, controllo e bonifica 55
9. LA SORVEGLIANZA SANITARIA
10. BIBLIOGRAFIA
ALLEGATO 1 - Modulo di segnalazione esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni – (Art. 240 –
D.Lgs. 81/08)

Link alla guida
https://www.apiverona.it/wp-content/uploads/2020/11/27112020amianto-guida-documento_indirizzo_valutazione_rischio_amianto.pdf